

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

**PIANIFICAZIONE TRIENNALE
(2026/2028)**

INDICE

1.	PREMESSA.....	4
2.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
3.	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.....	11
4.	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	12
4.1.	RELAZIONE TRA IL PIANO E IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI TSC	12
4.2.	CONTENUTI DEL PIANO	13
4.3.	DIFFUSIONE DEL PIANO	14
5.	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	14
6.	ANALISI DEL CONTESTO	19
7.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	19
8.	MAPPATURA DEI RISCHI	20
8.1.	MAPPATURA DEI RISCHI COMUNI A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI.....	20
A.	AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE.....	20
B.	AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	20
C.	AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	20
D.	AREA CONCESSIONI ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	20
8.2.	MAPPATURA DEI RISCHI RIGUARDANTI TSC	21
8.2.1.	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	21
8.2.2.	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	21
8.2.3.	ESECUZIONE CONTRATTO D'APPALTO	21
8.3.	PARTE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI	21
8.3.1.	DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI.....	22
8.3.1.2.	LA PAD	22
8.3.1.3.	UTILIZZO DEL FVOE	22
8.3.2.	APPALTI SU DELEGA DI STAZIONI APPALTANTI NON QUALIFICATE.....	23
8.4.	PROSPETTO DEI RISCHI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE	24
9.	MISURE DI PREVENZIONE	26
9.1.	INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI.....	27
9.2.	ROTAZIONE DEGLI INCARICHI	27

9.2.1. ROTAZIONE ORDINARIA	27
9.2.2. ROTAZIONE STRAORDINARIA	27
9.3. OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	28
9.4. SISTEMI DI CONTROLLO	30
9.5. SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING) – D.LGS. 24/2023	30
9.5.1 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA SEGNALAZIONE DI ATTI ILLECITI	31
9.6. IL PANTOUFLAGE	33
9.6.1. AMBITO DI APPLICAZIONE	34
9.7. ACCESSO CIVICO	34
9.8. CODICE ETICO	35
10. TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)	35
10.1. RAPPORTI TRA RPCT E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - RPD	37
11. FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	37
12. MONITORAGGIO E RIESAME	38
13. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 36/2023	39
14. DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI	40
15. PVL (PUBBLICITÀ CON VALORE LEGALE)	41
16. FVOE	42
17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	42
18. RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA	43
19. SOCIETÀ TRASPARENTE	43
19.1. ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 20 DEL 23 GENNAIO 2019	44
19.2. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	45
20. PIANIFICAZIONE TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA	

1. PREMESSA

La Legge 190/2012, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* (cosiddetta “legge anticorruzione”) e il D.Lgs. 33/2013, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* (entrambi sostanzialmente modificati dal D.Lgs. 97/2016, oltre ad ulteriori e successive modifiche afferenti ciascuna delle due norme), riferimenti normativi fondamentali per la redazione del presente documento, prevedono una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali e anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico, attraverso la dotazione di un apparato organizzativo e procedurale teso a garantire un più alto livello di integrità attraverso strumenti di prevenzione e contrasto alla corruzione e all’illegalità, incluso il ricorso all’accessibilità totale alle informazioni mediante la trasparenza.

L’approccio scelto dal legislatore poggia sul concetto di “rischio”, espresso all’art. 1 della Legge 190/2012, inteso come possibilità che in certi ambiti organizzativo/gestionali possano verificarsi comportamenti corruttivi, cioè situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti.

Con l’approvazione della Legge 190/2012, l’ordinamento italiano si è orientato verso un sistema di prevenzione che si basa, a livello centrale, sul Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall’ANAC e, a livello di ciascuna amministrazione, sui Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC).

4

Il Piano nazionale contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione della corruzione a livello centrale e costituisce atto di indirizzo e supporto per le amministrazioni pubbliche e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa.

Come previsto dall’art. 1, comma 2-bis, della Legge 190/2012, nel PNA l’Autorità fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), e ai soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, per l’adozione delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Attraverso il PNA l’Autorità coordina l’attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, comma 4, lett. a), Legge 190/2012).

I piani triennali di prevenzione della corruzione adottati dalle singole amministrazioni individuano le attività a maggior rischio corruttivo e gli interventi di formazione e controllo utili a prevenire tale fenomeno. Oltre a ciò, i piani triennali di prevenzione della corruzione, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 97/2016, contengono la definizione delle misure per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, ossia le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013).

In particolare, per quanto riguarda le società controllate, quale è TecnoServiceCamere, il riferimento

è a quegli enti di diritto privato che presentano, all'interno del loro capitale sociale, una quota maggioritaria di proprietà di amministrazioni pubbliche che permetta a queste ultime di esercitare l'effettivo controllo sul consiglio di amministrazione.

Nello specifico, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) precisa, nella circolare n. 8 del 17/6/2015, che: *"in considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house, queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012"*.

La normativa sull'anticorruzione, ispirandosi anche alla comunicazione della Commissione europea (COM/2003/317) che indica alcune azioni concrete per migliorare la lotta alla corruzione, si pone i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- valorizzare gli strumenti di contrasto e prevenzione degli atti corruttivi già in uso;
- sensibilizzare tutto il personale destinatario della Legge 190/2012;
- comunicare in maniera propositiva all'utenza e più in generale alla cittadinanza;
- promuovere e diffondere la cultura della legalità.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

5

In data 06/08/2021 è stato convertito in legge il decreto legge 80/2021 con cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione, strumento che per molte amministrazioni prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell'ente chiamato ad adottarlo.

Ciò posto, il presente Piano triennale è stato elaborato sulla scorta delle disposizioni normative vigenti, nonché delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato con Delibera n. 7 del 17/01/2023 e aggiornato con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 e nel Piano Nazionale Anticorruzione 2025 -2027 approvato dal Consiglio di Anac dell'11 novembre 2025 come di seguito riassunto:

- legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione);
- D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
- L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- L. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato);
- D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche);

- D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);
- D.Lgs.190/2002 (Attuazione della legge 21dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale);
- d.P.R. n. 313/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti);
- D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- D.l. 35/2005 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e poi disciplinato dall'abrogato d.lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- L. 62/2005 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004);
- D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- D.Lgs. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);
- L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- D.l. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- D.Lgs. 235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- D.Lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50, della legge 190/2012), così come modificato dalla legge n. 21 del 5 marzo 2024;
- D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- Direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE);
- L. 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche);

6

- L. 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- Regolamento UE/2016/679 (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);
- D.Lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013);
- D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP));
- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi allegati, approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;
- Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;
- Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”;
- D.L. 39/2019 (decreto sblocca cantieri – disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55);
- L. 56/2019 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo);
- Delibera ANAC n. 1201 del 18/12/2019 “Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. 165/2001”;
- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi allegati, approvato con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019;
- Delibera ANAC n. 25 del 15/01/2020 “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici”;
- Delibera ANAC n. 177 del 19/02/2020 “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”;
- Delibera ANAC n. 600 del 01/07/2020 “Ipotesi di incompatibilità interna prevista con riferimento allo svolgimento di determinate funzioni”;
- D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni – “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre n. 120;

- Regolamento UE/2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza);
- D.l. 77/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108));
- D.l. 80/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113);
- Delibera ANAC n. 469 del 09/06/2021 “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
- L. 113/2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia);
- DPCM 12 agosto 2021 n. 148 (Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- DPCM 15.9.2021 (che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
- D.l. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);
- L. 238/2021 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020);
- L. 233/2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);
- D.l. 4/2022 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25);
- D.l. 17/2022 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34);
- Decreto 55/2022 (decreto del MEF e del MISE con cui è stato emanato il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni

relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust);

- D.P.R. 81/2022 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”;
- D.M. 132/2022 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”;
- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto Whistleblowing);
- D.l. 13/2023 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito in L. 41/2023;
- D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 (Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale”);
- Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 (Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (FVOE) d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale e il relativo allegato);
- Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 (Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici» e il relativo allegato);
- DPCM 20 giugno 2023 “Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti”;
- Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e s.m.i. (Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” e il relativo allegato);
- Delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023 recante il Bando tipo n.1 – 2023 avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;

- D.l. 51/2023 “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale” convertito con modifiche dalla L. 3 luglio 2023, n. 87;
- D.l. 61/2023 “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” convertito con L. 31 luglio 2023, n. 100;
- D.l. 69/2023 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”;
- Delibera Anac n. 585 del 19 dicembre 2023, che ha aggiornato la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Linee Guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage – art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 (adottate dall'Autorità con Delibera n. 493 del 25 settembre 2024);
- D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- comunicato del Presidente dell'Anac, del 14 gennaio 2025 riguardante l'impatto del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (“decreto correttivo”) sulle clausole del Bando tipo n. 1/2023;
- Delibera Anac n. 31 del 30 gennaio 2025 recante l'aggiornamento 2024 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- Delibera Anac n. 328 del 30 luglio 2025 recante “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”;
- Delibera Anac n. 451 del 11 novembre 2025 recante “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”;
- Delibera Anac n. 478 del 26 novembre 2025 recante “Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”.

10

Rispetto alle principali modifiche normative sopravvenute, si evidenzia che:

- il d.lgs. n. 209/2024, cd. Correttivo, ha modificato l'Allegato II.14 del Codice, ha imposto l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutti i contratti di lavori di importo pari o superiore a 2.000.000,00 di euro, non solamente nella fase di progettazione ma anche nella fase esecutiva del contratto; inoltre, per gli appalti di minore importo, il Codice ha previsto la gestione contabile informatica del cantiere e l'uso di strumenti elettronici per il giornale dei lavori e per la tracciabilità delle presenze in sito, in modo da prevenire condotte elusive e da assicurare una più rigorosa vigilanza sui mezzi e sulle risorse impiegate con incremento dei livelli di sicurezza nei cantieri;
- Il correttivo è altresì intervenuto sull'art. 116 del Codice prevedendo che il collaudatore disponga di specifici requisiti di moralità, competenza e professionalità;
- la legge n. 21 del 5 marzo 2024 ha introdotto un'importante modifica all'ipotesi di inconferibilità prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 riducendo il periodo di raffreddamento ad un anno in

luogo dei due previsti dalla disciplina precedente e prevedendo espressamente una causa di esclusione dell'inconferibilità al ricorrere di tre presupposti: l'incarico, la carica o l'attività professionale devono aver avuto carattere occasionale o non esecutivo o di controllo;

- Il D.lgs. 36/2023:
 - entrato in vigore il primo aprile 2023, con efficacia dal successivo primo luglio 2023, il nuovo Codice dei contratti pubblici (di seguito, anche “Codice”) ha confermato diverse norme derogatorie contenute nel d.l. 76/2020 e nel d.l. n. 77/2021 e riferite al d.lgs. 50/2016 (di seguito, anche “vecchio Codice” o “Codice previgente”), le quali sono state quindi introdotte in via permanente nel sistema dei contratti pubblici, ed ha determinato un nuovo quadro di riferimento in merito al regime di trasparenza che le pubbliche amministrazioni devono attuare;
 - ha introdotto numerose disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (dalla Parte II del Codice, artt. 19 e seguenti), entrate in vigore a decorrere dal primo gennaio 2024, come fattore, tra l'altro, di standardizzazione, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici, nonché di trasparenza delle procedure.
 - ha introdotto le norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63, del Codice.

Qualificazione e digitalizzazione costituiscono, quindi, pilastri del nuovo sistema dei contratti pubblici e la loro effettiva, piena, attuazione contribuisce a velocizzare l'affidamento e la realizzazione delle opere, riducendo al contempo i rischi corruttivi e di inefficienza mediante la previsione di committenti pubblici dotati di adeguate capacità, esperienza e professionalità e tramite la maggiore trasparenza e tracciabilità delle procedure.

11

3. TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.

TecnoServiceCamere S.C.p.A. (di seguito, per brevità “TSC”), società *in house* delle Camere di commercio, “costituita ai sensi degli articoli 2615 e 2325 del codice civile, non ha scopo di lucro, è struttura del sistema camerale italiano ed è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.” (Statuto, art. 1, comma 1.2).

Ai sensi dell'art. 1, comma 1.3 dello Statuto, “possono essere soci della società esclusivamente le Camere di Commercio, le loro Unioni Regionali, l'Unioncamere e le persone giuridiche controllate dalle Camere di Commercio. È espressamente esclusa la partecipazione, anche minoritaria, al capitale sociale della società, di soci privati.”

La società svolge le seguenti attività:

- a. attività di assistenza e consulenza, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla normativa vigente, nei settori tecnico-progettuali, compresi studi di fattibilità, ricerche, progettazioni e validazioni di progetti, direzione dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica e perizie attraverso tecnici a ciò preposti, studi di impatto ambientale, e nei settori finanziari, mobiliari e immobiliari,

concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e l'organizzazione e gestione delle strutture e delle infrastrutture di interesse comune dei soci e dei servizi di tecnologia avanzata;

- b. attività di supporto alle Camere di Commercio, non dotate di proprie strutture tecniche adeguate, nelle funzioni e nelle attività di stazione appaltante qualificata delegata per la specifica fase dell'appalto, nonché lo svolgimento, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla normativa vigente, di dette funzioni;*
- c. in riferimento all'oggetto sociale l'attività di formazione ed informazione;*
- d. prestazione di servizi e attività di Global Service, facility e property management.*

L'oggetto delle attività riguarda i servizi di:

- ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi);
- assistenza tecnico-amministrativa agli Enti camerali (supporto al responsabile del procedimento, verifica progetti ai fini della validazione, predisposizione della documentazione di gara, gestione delle procedure di affidamento di lavori/servizi/forniture e della successiva fase esecutiva dell'appalto, anche in qualità di stazione appaltante delegata);
- gestione del patrimonio immobiliare (stime sul patrimonio immobiliare, aggiornamento dati catastali);
- sicurezza e igiene sul lavoro (adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/08, Resp. Serv. Prev. e Prot.);
- assistenza agli edifici (manutenzione impianti, conduzione impianti);
- assistenza agli spazi (pulizie, facchinaggio, gestione sale convegni);
- assistenza alle persone (reception, portierato, centralino).

12

4. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Tutto ciò premesso, TSC ha adottato un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito “Piano”) in conformità alle indicazioni contenute nel P.N.A. dell'Anac.

Il Piano individua il grado di esposizione di TSC al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (ex art. 1, comma 5, Legge 190/2012).

Finalità del Piano è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo TSC valuta e gestisce il rischio corruttivo secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

I destinatari del Piano sono coloro che prestano servizio presso TSC (ex art.1, comma 2-bis, Legge 190/2012) a qualunque titolo.

Il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità, “CdA”).

4.1. RELAZIONE TRA IL PIANO E IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI TSC

Il Piano è stato redatto pur in presenza di un modello aziendale di organizzazione gestione e controllo

(ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001); questo in quanto sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. 231/2001 riguarda i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla Legge 190/2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno alla società.

TSC ha un proprio "*Modello Organizzativo*" che comprende anche la prevenzione specifica nei confronti dei reati di corruzione. Il presente Piano va pertanto ad integrare la disciplina già in essere all'interno di detto Modello.

L'intreccio tra anticorruzione e Modello 231 si attua infatti sotto più profili che riguardano:

- i soggetti destinatari di ciascuna delle due norme;
- l'ambito applicativo di entrambe le norme, che riscontra una sostanziale identità, a seguito di un processo di espansione integrativa del riferimento corruttivo contenuto nella legge 190 rispetto a quello oggetto del decreto 231;
- il modello organizzativo 231, che il PNA riconosce come valido contenitore di raccolta delle specifiche misure di organizzazione e gestione anticorruzione.

4.2. CONTENUTI DEL PIANO

Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione sono inserite nel Piano, elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza, e sono adottate dall'organo di governo della Società; i contenuti minimi del Piano sono:

- **individuazione e gestione** delle aree a maggior rischio di corruzione valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni di TSC;
- sistemi di controllo in cui vige il principio del **coordinamento** tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs. 231/2001 e quelli della Legge 190/2012;
- **adozione di un Codice di comportamento** che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative (TSC ha già adottato il **Codice Etico** per dipendenti e collaboratori);
- **trasparenza**;
- disciplina delle situazioni di **inconferibilità e incompatibilità** degli incarichi dirigenziali, contenuta nel D.Lgs. 39/2013;
- **obbligo generale di astensione**, contenuto nell'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo (Legge 241/1990), introdotto dalla Legge 190/2012, in base al quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di **conflitto di interessi**, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- divieto, inserito dalla Legge 190/2012, per tutti i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività

13

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (cosiddetto "**pantouflage**", di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001);

- obbligatorietà per le pubbliche amministrazioni di definire **regolamenti interni** per i dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico (art. 54, D.Lgs. 165/2001, come riscritto dalla Legge 190/2012);
- misure previste a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (cosiddetto "**whistleblowing**").
- **rotazione** o misure alternative;
- **monitoraggio** sull'implementazione del Modello e del Piano e **riesame**.

Tali contenuti sono stati recepiti da TSC sia nel Modello Organizzativo sia nella redazione del presente Piano che rappresenta il documento fondamentale di TSC per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione.

4.3. DIFFUSIONE DEL PIANO

Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale di TSC, nella sezione "*Società trasparente*", dandone avviso scritto ai dipendenti e ai collaboratori.

Il Piano verrà altresì consegnato ai nuovi assunti come parte integrante della documentazione di assunzione.

14

5. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il CdA di TSC, quale organo di indirizzo politico, come previsto dall'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, ha individuato, tra i dipendenti in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e il responsabile della trasparenza.

Al responsabile della prevenzione della corruzione spettano i seguenti compiti:

- Predisporre il Piano (da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012);
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori esposti al rischio di corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (programmi di formazione), proponendo eventualmente le modifiche necessarie;
- formalizzare i flussi informativi provenienti dai referenti e dagli altri organi di controllo e vigilanza (i.e. i dirigenti, l'Organismo di vigilanza, OdV) e una linea di report continuativo nei confronti del CdA e dell'ANAC (art. 1, comma 9, lett. c);
- designare eventualmente i propri referenti per l'attuazione del piano anticorruzione.

Come ripreso nella Delibera ANAC n. 840 del 02/10/2018, la figura del RPCT è regolata nella Legge 190/2012, la quale stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La previsione di tale nuova istanza di controllo pone problemi di coordinamento con gli organi deputati ai controlli interni già presenti nelle amministrazioni e negli enti, su cui ANAC si è soffermata nei PNA adottati.

Il ruolo e i poteri di tale soggetto sono stati poi ulteriormente ampliati dal legislatore con il D.Lgs. 97/2016, correttivo della richiamata Legge 190/2012, che ha assegnato al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

Per quanto riguarda i poteri e le funzioni attribuite a tale figura, vi sono ulteriori disposizioni che devono essere richiamate: si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 33/2013, al D.Lgs. 39/2013, al D.P.R. 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) ed al D.Lgs. 165/2001.

Dalla ricognizione normativa si evidenziano alcuni punti fermi che di seguito si riassumono.

a. In tema di criteri di scelta del RPCT:

L'art 1, comma 7, della Legge 190/2012 stabilisce che l'organo di indirizzo individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

15

b. In tema di compiti e poteri del RPCT:

1. La Legge 190/2012:

- all'art. 1, comma 8, stabilisce che il RPCT predisponga – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC), approvato dall'organo di indirizzo;
- all'art 1, comma 7, stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo (e all'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV) le “disfunzioni” inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- all'art. 1, comma 9, lett. c), dispone che il PTPC preveda “*obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*”, con particolare riguardo alle attività ivi individuate;
- all'art 1, comma 10, stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività

dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione;

- all'art. 1, comma 14, stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.

2. Il D.Lgs. 33/2013:

- all'art. 43 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto *“un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”*;
- all'art. 5, comma 7, attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: *“Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”*;
- all'art. 5, comma 10, precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina ai sensi dell'art.43, comma 5, del medesimo D.Lgs.

16

3. Il D.P.R. 62/2013:

- all'art. 15, comma 3, stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio;
- l'art. 8 prevede che, al fine di garantire che il ruolo di impulso e di coordinamento del RPCT sia efficace, l'attività di gestione del rischio deve coinvolgere tutti coloro che operano nell'amministrazione.

c. In tema di supporto conoscitivo ed informativo al RPCT:

- l'art. 1, comma 9, lett. c), della Legge 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare

riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione;

- l'art. 16, comma 1 ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a *“fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione”*;
- l'art. 8 del D.P.R. 62/2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a *“rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”*.

d. In tema di rapporti con l'organo di indirizzo:

1. La Legge 190/2012:

- all'art. 1, comma 8, stabilisce che *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”*. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.
- all'art. 1, comma 14, stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività svolta, con la relazione annuale sopra citata da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta;
- all'art., comma 7, stabilisce l'obbligo, da parte del RPCT, di segnalare all'Organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.

La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che *“l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”*.

17

e. In tema di garanzie della posizione di indipendenza del RPCT:

Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, commi 7 e 82, della Legge 190/2012; art. 15, comma 3, del D.Lgs. 39/2013), prevedendo anche l'intervento di ANAC recentemente disciplinato con *“Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”* adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

f. In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi:

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2013, al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di segnalare le violazioni all'ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”*, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT *“avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”*

g. In tema di responsabilità del RPCT:

A fronte dei compiti attribuiti, la Legge 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che *“In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”*. L'art. 14 stabilisce altresì che *“In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”*.

A proposito dei compiti del RPCT, l'Autorità, nell'aggiornamento 2015 al PNA (par. 4.2), al fine di assicurare al RPCT un supporto effettivo all'interno dell'amministrazione sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse, ha evidenziato l'opportunità che le modalità dettagliate di raccordo e di interlocuzione tra RPCT e la struttura di riferimento, ivi inclusi i dirigenti, vengano inserite nell'ambito del PTPC dell'Ente. Ciò al fine di favorire l'intervento del RPCT nei casi di violazione del PTPC.

È stato altresì previsto che *“utile si rivela anche l'introduzione nel Codice di comportamento dello*

specifico dovere di collaborare attivamente con il RPC, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare”.

Tale concetto è stato rafforzato nel PNA 2016 (par. 5.2), ove l'ANAC ha evidenziato le modifiche normative apportate dal D.Lgs. 97/2016 secondo cui gli organi di indirizzo politico sono tenuti ad individuare gli obiettivi strategici in materia ed ha auspicato un raccordo sinergico di collaborazione tra l'organo di indirizzo, tutti i dipendenti ivi inclusi i dirigenti, anche quelli di uffici dirigenziali generali, e il RPCT, per la stesura di un PTPC condiviso.

Oltre a tali compiti attribuiti dal legislatore, il RPCT è stato anche indicato quale soggetto tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC, ciò al fine di assicurare l'inserimento effettivo dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) (cfr. Delibera n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016).

Da qui si rileva, quindi, che il cardine dei poteri del RPCT è centrato proprio sul prevenire la corruzione - ossia sulla adeguata predisposizione degli strumenti interni all'amministrazione (PTPC e relative misure di prevenzione ivi compresa la trasparenza) per il contrasto dell'insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva - e che i poteri di controllo e di verifica di quanto avviene nell'amministrazione sono funzionali a tale obiettivo.

19

6. ANALISI DEL CONTESTO

Nel PNA 2025, ANAC ha ribadito che l'analisi del contesto, sia esterno che interno, rientra tra le attività necessarie per calibrare le misure di prevenzione della corruzione. L'analisi del contesto esterno restituisce all'amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'amministrazione o ente opera, mentre l'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della singola struttura al rischio corruttivo (come già chiarito nell'Allegato 1 al PNA 2019).

7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive/preventive (trattamento del rischio).

8. MAPPATURA DEI RISCHI

8.1. MAPPATURA DEI RISCHI COMUNI A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

Come riportato nell'Allegato 2 al PNA 2019 le aree di rischio comuni e obbligatorie per tutte le amministrazioni sono le seguenti:

A. Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento;
2. progressioni di carriera;
3. conferimento di incarichi di collaborazione.

B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
2. individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
3. requisiti di qualificazione;
4. requisiti di aggiudicazione;
5. valutazione delle offerte;
6. verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
7. procedure negoziate;
8. affidamenti diretti;
9. revoca del bando;
10. redazione del cronoprogramma;
11. varianti in corso di esecuzione del contratto;
12. subappalto;
13. utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

20

C. Area autorizzazioni e concessioni: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

(non applicabile a TSC)

D. Area concessioni ed erogazioni di sovvenzioni e contributi: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

(non applicabile a TSC)

8.2. MAPPATURA DEI RISCHI RIGUARDANTI TSC

A fronte delle aree di rischio riportate nel citato Allegato 2 al PNA 2019, il verificarsi di rischi connessi alle lettere C. e D. dell'elenco precedente non sussiste per TSC, in quanto non rientranti nelle attività proprie di TSC. Diversamente per le macro aree di rischio A. e B., ove sono state individuate le circostanze di rischio, come di seguito riportate:

8.2.1. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

- Assunzioni e progressioni di carriera.

8.2.2. AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

- Individuazione dei fabbisogni;
- calcolo del valore stimato dell'appalto;
- rischio di frazionamento;
- scelta procedura di affidamento;
- determinazione dei requisiti di qualificazione e dei criteri di selezione delle offerte;
- individuazione degli operatori da consultare;
- gestione della procedura di affidamento;
- rischi legati al mancato utilizzo delle PAD e all'erroneo utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) nell'ambito della digitalizzazione;
- conflitto di interesse;
- programmazione della committenza svolta per conto terzi;
- il ruolo del Responsabile Unico di progetto con particolare riguardo alle funzioni e alla disciplina che ne regola l'attività nei casi di appalti delegati.

21

8.2.3. ESECUZIONE CONTRATTO D'APPALTO

- subappalto e subaffidamenti;
- proroghe;
- modifiche e varianti di contratti;
- modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- conflitto di interesse.

8.3. PARTE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI

In linea con quanto previsto dal PNA 2025, la presente parte speciale dedicata ai contratti pubblici analizzerà alcune fattispecie interessate dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 209/2024 che, oltre a elementi di novità, presentano criticità sotto il profilo della trasparenza e imparzialità nonché dell'esposizione al rischio corruttivo.

8.3.1. DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

La digitalizzazione dei processi che attengono all'intero ciclo di vita dei contratti – che costituisce attuazione alle Milestones M1C1-73, M1C1-74 e M1C1-75 del PNRR – è stata attuata mediante la realizzazione dell'Ecosistema nazionale di e-procurement, introdotto dal nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1° gennaio 2024.

L'Ecosistema nazionale ha, come cardine la BDNCP gestita da Anac la quale interagisce, da un lato, con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per gestire il ciclo di vita dei contratti (PAD), dall'altro, con le banche dati pubbliche che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, soprattutto per i controlli. La BDNCP, ai sensi dell'articolo 28 del Codice, garantisce anche l'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità legale degli affidamenti dei contratti pubblici, in tutte le relative fasi.

8.3.1.2. LA PAD

La Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) rappresenta lo strumento attraverso il quale viene tracciato il ciclo vita dei contratti pubblici (di qualunque importo, sia nei settori ordinari che nei settori speciali) nelle fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione, mediante servizi digitali interoperabili con l'infrastruttura della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

22

In particolare, le stazioni appaltanti attraverso le PAD:

- svolgono le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici;
- assolvono agli obblighi in materia di pubblicità legale degli atti;
- assolvono agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'ANAC concernenti le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici;
- assolvono agli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013;
- garantiscono l'accesso agli atti relativi alle procedure di affidamento;
- utilizzano il FVOE per il controllo del possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale.

8.3.1.3. UTILIZZO DEL FVOE

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) è una delle sezioni componenti la BDNCP al quale il Responsabile Unico di Progetto (RUP) o un suo delegato (purché appartenente al personale della stazione appaltante) accedono al fine di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione degli operatori economici che hanno presentato offerta in una determinata procedura di affidamento.

Tale strumento di verifica è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000

euro, indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata (aperta, ristretta, affidamento diretto, etc.), mentre è facoltativo per le procedure sotto tale soglia, per le quali i documenti potranno essere acquisiti direttamente presso gli enti certificanti.

Attraverso il FVOE i soggetti legittimati ad accedervi potranno, quindi, acquisire sia i documenti attestanti l'assenza delle cause di esclusione sia i documenti attestanti il possesso dei requisiti di carattere speciale, ove previsti negli atti di gara.

8.3.2. APPALTI SU DELEGA DI STAZIONI APPALTANTI NON QUALIFICATE

Il legislatore del nuovo Codice dei contratti pubblici ha avviato una profonda riforma che prevede l'attivazione, a partire dal 1° luglio 2023, di un sistema di qualificazione obbligatorio per stazioni appaltanti e centrali di committenza.

Questo sistema, il cui obiettivo principale è assicurare che solo gli enti dotati delle necessarie competenze e di un'organizzazione stabile possano gestire in autonomia procedure complesse, promuovendo così un sistema più efficiente, trasparente e professionale, si applica alle procedure di affidamento di lavori sopra i 500.000 euro e di servizi e forniture che superano le soglie previste per l'affidamento diretto.

In questa direzione, il legislatore ha previsto l'istituzione, presso l'ANAC, di un elenco ufficiale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, in cui ciascun soggetto è iscritto sulla base dei requisiti previsti dall'allegato II.4 del Codice.

Il citato allegato II.4 individua all'art. 5 i seguenti livelli di qualificazione distinti rispettivamente per i servizi e le forniture e per i lavori:

Livelli per servizi e forniture

Qualificazione di primo livello (SF3)	Fino a 750.000,00 euro
Qualificazione di secondo livello (SF2)	Fino a 5.000.000,00 di euro
Qualificazione di terzo livello (SF1)	Senza limiti di importo

Livelli per lavori:

Qualificazione di primo livello (L3)	Fino a 1.000.000,00 di euro
Qualificazione di secondo livello (L2)	Fino alle soglie di rilevanza europea
Qualificazione di terzo livello (L1)	Senza limiti di importo

L'assenza di qualificazione impedisce l'acquisizione del CIG per le procedure soggette a qualificazione, rendendo quindi impossibile per la stazione appaltante gestirle. In questi casi, le gare devono essere affidate a soggetti qualificati. Al contrario, le stazioni non qualificate possono operare solo al di sotto delle soglie stabilite.

Pertanto, i soggetti, non qualificati o non qualificati in ragione del livello richiesto dal valore dell'affidamento, sono tenuti a ricorrere necessariamente agli strumenti messi a disposizione da altre

stazioni appaltanti qualificate che assumono la responsabilità dell'intera fase, adottando gli atti e i provvedimenti necessari inerenti allo svolgimento dell'intera procedura.

Inoltre, in considerazione dell'innovato ruolo del RUP, quale responsabile unico "dell'intervento" complessivamente inteso, le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate, che svolgono attività di committenza ausiliarie per conto di altri enti, devono nominare un RUP. Quest'ultimo cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, così da garantire la gestione della procedura d'appalto in nome e per conto delle stazioni appaltanti non qualificate.

TSC, essendo in possesso dei livelli di qualificazione L1 e SF1, per lavori e per servizi e forniture, entrambi per importi illimitati, svolge la funzione di stazione appaltante delegata a favore delle Camere di commercio socie.

8.4. PROSPETTO DEI RISCHI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Il prospetto è riportato alla pagina seguente.

PROSPETTO DEI RISCHI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Area di rischio: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
CIRCOSTANZE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI	RUOLI COINVOLTI
– Assunzioni e progressioni di carriera.	– Chiara e puntuale descrizione della procedura all'interno dei regolamenti interni, con individuazione univoca dei soggetti preposti, delle azioni da compiere, della documentazione da predisporre e delle forme di pubblicità degli atti; – formazione specifica dei dipendenti; – trasparenza nello svolgimento della procedura di selezione, mediante la pubblicazione sul sito di TSC di tutta la documentazione della procedura e delle valutazioni effettuate dalla commissione appositamente nominata; – normativa interna: codice etico; regolamento ricerca e selezione del personale.	In atto	– Amm. Delegato – Direttore Generale – Ufficio risorse umane – Responsabili aree – Commissione giudicatrice – Società esterna di somministrazione
Area di rischio: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (PER PROCEDURE INTERNE ALLA SOCIETA'E PER ATTIVITA'DI STAZIONE APPALTANTE DELEGATA)			
CIRCOSTANZE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI	RUOLI COINVOLTI
– Individuazione dei fabbisogni.	– Tracciamento delle situazioni che determinano i fabbisogni, con verifica della fattibilità tecnica ed economica.	In atto	– Responsabili aree

- Calcolo del valore stimato dell'appalto; - Rischio di frazionamento.	- Adeguata quantificazione dell'appalto, sulla base di computo metrico specifico o di stime parametriche, tenendo conto della durata e di eventuali rinnovi e proroghe; - per gli affidamenti di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del codice: analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima di riferimento, al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi.	In atto	- Amm. Delegato - Direttore Generale - Responsabili aree - RUP - Ufficio appalti
- Scelta procedura di affidamento; - Determinazione dei requisiti di qualificazione e dei criteri di selezione delle offerte;	- Individuazione della procedura di affidamento normativamente prevista, in relazione alla tipologia e al valore dell'appalto; - normativa interna: tabelle procedurali comprese nel modello organizzativo; regolamento per affidamento di lavori servizi e forniture; codice etico.	In atto	- Amm. Delegato - Direttore Generale - Responsabili aree - RUP - Ufficio appalti
- Utilizzo della PAD per l'intero ciclo di vita dei contratti	- Utilizzo della PAD per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del contratto; - specifica formazione a favore dei dipendenti che utilizzando le PAD; - utilizzo del FVOE per la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali nei confronti dell'aggiudicatario e degli altri soggetti coinvolti nel contratto; - verifica in merito all'effettiva indisponibilità dei dati nel FVOE che legittima il ricorso all'autocertificazione.	In atto	- RUP - Ufficio appalti
- Individuazione degli operatori da consultare.	- Determina a contrarre, recante dati salienti della procedura con indicazione di importi e operatori economici; - normativa interna: regolamento per affidamento di lavori servizi e forniture; codice etico; - per gli affidamenti di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del codice: analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; - analisi degli operatori economici affidatari in base al common procurement vocabulary (cpv), degli affidamenti posti in essere; - analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari; - verifica sulla corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.	In atto	- Amm. Delegato - Direttore Generale - Responsabili aree - RUP - Ufficio appalti
- Espletamento della procedura di affidamento.	- Chiara e puntuale descrizione della documentazione di gara, con individuazione dei requisiti di partecipazione e di esecuzione richiesti; - consultazione di più operatori economici; - rotazione degli operatori economici da consultare e contestuale divieto di consultazione dell'operatore uscente, salvo eccezioni adeguatamente motivate; - utilizzo piattaforma telematica per la gestione della procedura;	In atto	- Amm. Delegato - Direttore Generale - Responsabili aree - RUP - Ufficio appalti - Commissione giudicatrice

	– tracciabilità informatica degli atti – espletamento della gara secondo modalità predeterminate; – normativa interna: regolamento per affidamento di lavori servizi e forniture; codice etico; – verifica possesso requisiti generali e di qualificazione dell'operatore economico tramite il FVOE; – acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei vari soggetti coinvolti nella procedura di gara; – inserimento nei documenti di gara e nella documentazione contrattuale del dovere di attenersi ai principi e i valori sanciti nel codice etico adottato; – normativa interna: regolamento per affidamento di lavori servizi e forniture; – codice etico.		
– Appalti in qualità di stazione appaltante delegata	– Inserimento, nell'accordo/convenzione con il delegante, delle attività e delle condizioni volte a chiarire puntualmente lo svolgimento dei compiti in capo al delegato e le reciproche competenze; – nomina del RUP; – atti e i provvedimenti (nomina commissione giudicatrice, aggiudicazione ecc.) sono adottati dalla SA delegata; – monitoraggio e controllo finalizzato al rispetto della normativa di riferimento.	In atto	– Amm. Delegato – Direttore Generale – Responsabili aree – RUP – Ufficio appalti
Area di rischio: ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO			
CIRCOSTANZE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI	RUOLI COINVOLTI
– Subappalto e subaffidamenti; – proroghe; – conflitto di interesse; – possibile ricorso a variazioni contrattuali;	– Controlli tesi ad evitare possibili condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto; – sensibilizzazione dei soggetti competenti mediante circolari interne sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto; – verifica delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata; – verifica possesso requisiti generali e di qualificazione dell'operatore economico; – acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei vari soggetti coinvolti; – vigilanza in sede esecutiva con riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati; – chiara e puntuale esplicitazione nell'approvazione della variante; – formazione specifica dei dipendenti; – normativa interna: regolamento per affidamento di lavori servizi e forniture; codice etico.	In atto	– Amm. Delegato – Direttore Generale – Responsabili aree – RUP – Ufficio appalti

9. MISURE DI PREVENZIONE

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna

alla Società, e in particolare nei seguenti atti:

- statuto;
- codice etico;
- modello organizzativo;
- regolamento per affidamenti di lavori servizi e forniture;
- regolamento albo fornitori;
- regolamento per la ricerca e selezione del personale;
- regolamento spese di trasferta;
- disposizioni di servizio.

9.1. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

TSC prevede adeguate modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 (nonché sulla scorta di quanto indicato nell'All. 1 al PNA – *Schemi esplicativi per una corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo dell'8 marzo 2013 n. 39*) ed effettua il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

In particolare, la verifica di ipotesi di inconferibilità, incompatibilità e assunzione di dipendenti pubblici dopo la cessazione dell'attività è assolta mediante accertamento della non sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconferibilità o incompatibilità D.Lgs. 39/2013, assunzione ex dipendenti pubblici D.Lgs. 165/2001), di situazioni di conflitto di interesse o di altre cause impeditive; l'accertamento avviene tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e pubblicata nella sezione *Società trasparente* del sito internet di TSC. Periodicamente viene effettuata la verifica circa le dichiarazioni rese e il mantenimento o l'ulteriore conferimento dell'incarico viene effettuato solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso).

27

9.2. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

9.2.1. ROTAZIONE ORDINARIA

TSC, in alternativa alla rotazione degli incarichi, dato il numero limitato di personale operante al suo interno nelle posizioni dirigenziali o di responsabilità delle aree a maggior rischio corruzione, effettua verifiche periodiche sull'operato di tali figure, in stretta sinergia con l'Organismo di vigilanza.

9.2.2. ROTAZIONE STRAORDINARIA

L'istituto della rotazione straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, previsto dall'art. 16,

comma 1, lett. l-quater), del D.Lgs. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione *“del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”*.

Con l'obiettivo di fornire chiarimenti sui profili critici rappresentati, ANAC ha adottato la delibera 215/2019, recante *“Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”*.

Al fine di consentire alla Società l'applicazione della misura della rotazione straordinaria, è fatto obbligo per i dipendenti di comunicare alla Società la sussistenza nei propri confronti di procedimenti penali di natura corruttiva.

9.3. OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *“Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.*

28

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. citato inoltre, *“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”*

TSC prevede specifiche procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale, quali:

- predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi;

- acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rese da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP;
- monitoraggio della situazione, attraverso l'aggiornamento, con cadenza periodica (biennale), della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con onere di tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate;
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241/1990 e dal codice di comportamento.

In particolare, la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione.

Come riportato sopra, TSC intraprende adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse. L'attività informativa è prevista nell'ambito delle iniziative di formazione contemplate nel presente Piano.

Inoltre, con particolare riguardo alle previsioni normative che disciplinano il peculiare istituto dell'assenza di conflitto di interessi in capo ai consulenti, TSC prevede adeguate misure finalizzate a tale accertamento, quali:

- predisposizione di un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche;
- rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza;
- aggiornamento, con cadenza periodica (definita anche in relazione alla durata dell'incarico di consulenza), della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- previsione di un dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interessi insorte successivamente al conferimento dell'incarico;
- individuazione del soggetto competente ad effettuare la verifica delle suddette dichiarazioni (organo conferente l'incarico);
- consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica;
- audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni

29

contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell'ambito delle verifiche;

- controllo a campione da parte del RPCT dell'avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e della relativa pubblicazione delle stesse ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

9.4. SISTEMI DI CONTROLLO

Il responsabile della prevenzione della corruzione, in stretta collaborazione con l'Organismo di vigilanza, elabora un programma di controlli nel quale prevede:

- definizione delle tipologie di controllo e dei tempi di effettuazione degli stessi;
- conduzione di attività di controllo periodiche da effettuare a campione su determinati ambiti attraverso sopralluoghi e/o audits;
- azioni di coordinamento (anche attraverso incontri) con le altre funzioni aziendali che svolgono attività ispettive o di controllo;
- indagini interne per l'accertamento di segnalate violazioni del Piano;
- feed-back al CdA in merito all'attività di verifica;
- identificazione di meccanismi di aggiornamento del piano.

9.5. SEGNALEZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (*WHISTLEBLOWING*) – D.Lgs. 24/2023

La disciplina del cosiddetto "**Whistleblowing**", introdotta nell'ordinamento al fine di contrastare eventuali fenomeni corruttivi nell'ambiente di lavoro, prevede una specifica tutela per il dipendente che voglia segnalare un illecito, in modo che questi possa agire senza il timore di conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti.

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. 24/2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il decreto è entrato in vigore il 30/03/2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15/07/2023.

Il D.Lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower.

Con Delibera 311 del 12/07/2023 l'ANAC ha emanato le proprie Linee Guida sulla disciplina del Whistleblowing, integrate e completate dalla Delibera n. 478 del 26 novembre 2025.

La disciplina in oggetto stabilisce che colui che intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato,

30

licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinato dalla segnalazione. Le medesime tutele sono altresì previste, ai sensi di legge, nei confronti di lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi in favore della Società.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all'art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

31

Al soggetto, dunque, deve essere garantita la possibilità di segnalare siffatti eventi con garanzia di anonimato.

Come precisato dalla citata Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, è necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata; devono pertanto risultare chiari i seguenti elementi:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

9.5.1 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA SEGNALAZIONE DI ATTI ILLECITI

TSC, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ha attivato sul proprio sito internet apposita piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni di cui al precedente paragrafo, raggiungibile tramite il link di seguito riportato <https://tecnoservicecamere.segnalazioni.net/>.

Il collegamento sopra indicato è situato nella sezione “Società trasparente”, seguendo il percorso “ALTRI CONTENUTI – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” E “ALTRI CONTENUTI – WHISTLEBLOWING”.

La piattaforma informatica utilizzata, denominata “Legality Whistleblowing – Segnalazione illeciti”, permette la trasmissione di una segnalazione in maniera sicura e riservata.

I soggetti destinati alla ricezione delle segnalazioni tramite il canale interno sono:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC);

e

- l'Organismo di Vigilanza (OdV),

i quali sono tenuti a garantire la riservatezza della segnalazione e delle persone coinvolte e il trattamento dei dati in conformità con le disposizioni in materia di privacy.

La gestione delle segnalazioni, in conformità al D.Lgs. 24/2023 e alle Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12/07/2023, è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

La segnalazione può essere effettuata con le seguenti modalità:

- riservata;
- anonima.

La **segnalazione riservata** è una comunicazione in cui il segnalante è identificabile ed è prevista la possibilità di inviare la segnalazione solo a seguito di registrazione dell'utente e creazione di apposito account. È possibile inviare una segnalazione riservata anche senza creare un account, compilando il modulo della segnalazione dalla sezione "Segnala senza registrazione" e indicando i dati personali alla fine del modulo. I dati del segnalante sono separati dalla segnalazione pertanto la segnalazione riservata viene inviata in forma anonima. Soltanto il ricevente è in grado di associare la segnalazione ai dati del segnalante e quindi visualizzarne l'identità.

32

La **segnalazione anonima**, di contro, non consente l'associazione della segnalazione al nominativo del segnalante in quanto non è richiesta l'indicazione del segnalante, il quale non è obbligato a registrarsi alla piattaforma e può inviare la segnalazione mediante la sezione "Segnala senza registrazione".

Chi gestisce le segnalazioni:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante.

La piattaforma utilizzata da TecnoServiceCamere garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.

A seguito della trasmissione della segnalazione, il segnalante potrà seguirne l'andamento ed eventualmente comunicare con il soggetto RPC attraverso l'apposita area messaggi, associata alla segnalazione. Anche in questo caso tutte le informazioni sono crittografate e protette dalla piattaforma. Se è stato indicato un indirizzo email, o se vi è stata la preventiva registrazione, il segnalante riceverà una notifica via email, quando il Responsabile del Whistleblowing di

TecnoServiceCamere S.C.p.A invierà una richiesta di chiarimenti o altre comunicazioni all'autore della segnalazione.

9.6. IL PANTOUFLAGE

L'art. 1, comma 42, lett. l), della Legge 190/2012 ha contemplato l'ipotesi relativa alla cosiddetta "incompatibilità successiva" (**pantouflage**), introducendo all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il comma 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

L'attività di vigilanza è svolta nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 16 del d.lgs. 39/2013, tenuto conto del richiamo al divieto di *pantouflage* operato nel medesimo decreto (art. 21).

TSC prevede misure adeguate per garantire l'attuazione della disposizione sul pantouflage, in particolare:

- inserimento, negli atti di assunzione del personale a cui sono conferiti incarichi da cui derivano poteri autoritativi o negoziali, di apposite clausole che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- utilizzo di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente, cui sono stati conferiti incarichi connessi a poteri autoritativi o negoziali, si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi

dell'art. 71 del D.Lgs. 50/2016.

9.6.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di *pantouflage* è stato ulteriormente definito. L'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Il *pantouflage* è stato recentemente oggetto di una specifica linea guida adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 493 del 25 settembre 2024, ove, come già fatto nel PNA 2022 e ancora prima nel PNA 2019, ANAC ha svolto un'ulteriore riflessione sul divieto in argomento, con l'intento di fornire indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori attinenti al divieto di *pantouflage* non esaminati nel medesimo PNA.

In particolare, nelle predette linee guida, l'Anac ribadisce che, come già chiarito dall'Autorità nel PNA 2022, il divieto di *pantouflage* non trova applicazione, nei riguardi degli enti privati in destinazione costituiti successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego del dipendente. L'Autorità, superando l'orientamento espresso nel citato PNA 2022, ritiene quindi che il divieto in esame non si applichi alle società in house in quanto tali enti costituiscono *longa manus* delle Pubbliche amministrazioni. Anac chiarisce che *“Lo svolgimento di incarico in una società in house è comunque volto al perseguimento di interessi pubblici. Non si configura, dunque, quella contrapposizione tra interesse pubblico/privato che costituisce il presupposto per l'applicazione del divieto di pantouflage”*.

Pertanto, l'applicazione del divieto di *pantouflage* alle società in house quali enti in destinazione è di norma da ritenersi escluso, salvo che non si accerti nel caso concreto la sussistenza di un conflitto di interessi.

9.7. ACCESSO CIVICO

Al fine di consentire a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni della Società (ex art. 5 del D.Lgs. 33/2013), TSC ha introdotto apposita sottosezione nella sezione *Società trasparente*, sottosezione *Accesso civico*, del proprio sito internet, introducendo la seguente modulistica:

- istanza di accesso civico (art. 5, D.Lgs. 33/2013)
- istanza di accesso generalizzato (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013);
- istanza di riesame (art. 5, comma 7, D.Lgs. 33/2013).

Le istanze di accesso civico e generalizzato, anche in via telematica, possono essere indirizzate al Responsabile della trasparenza mentre l'istanza di riesame, come da normativa, al Responsabile prevenzione della corruzione.

Il diritto di accesso civico e quello generalizzato saranno garantiti da TSC nel pieno rispetto degli obblighi concernenti la tutela dei dati personali, secondo le modalità previste dalle *“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”* approvate con delibera n. 1310 del 28/12/2016 e dalla circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante *“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato”*.

9.8. CODICE ETICO

Tra le misure di prevenzione della corruzione, i codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla Legge 190/2012 (nuovo art. 54 del D.Lgs. 165/2001), costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i piani anticorruzione e con le carte dei servizi.

A tal fine, TSC ha adottato un proprio Codice etico, pubblicato nella *Sezione trasparente* del proprio sito internet, contenente i principi e i valori dalla stessa adottati e che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per conto di TSC nei rapporti con gli interlocutori.

Inoltre, TSC prevede nei documenti iniziali delle procedure di gara e nei successivi contratti da stipularsi, specifiche clausole che impongono all'Affidatario il rispetto di quanto indicato nel detto Codice Etico e l'impegno dello stesso, ai fini della prevenzione della corruzione, a segnalare immediatamente a TSC, all'ANAC e, ove si ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento dell'appalto affidato.

35

10. TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione, dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”* (di seguito RGPD) e dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del D.Lgs. 101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, ANAC ha fornito chiarimenti in ordine alla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018,

dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, *“è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”*.

Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *“la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”*.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, D.Lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo D.Lgs. 33/2013, all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che *“Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*.

Il PNA richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza

36

e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

10.1. RAPPORTI TRA RPCT E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - RPD

ANAC ha fornito un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e il Responsabile della protezione dei dati (RPD), figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39).

Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni; diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679).

Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni.

Si può considerare, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

37

11. FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, TSC assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

La formazione è strutturata su due livelli, uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato

all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità; e uno specifico, indirizzato al RPCT e responsabili varie aree, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto.

È compito del responsabile anticorruzione pianificare tale attività formativa coordinandosi con il responsabile dell'Ufficio del personale: contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti a maggiore rischio di corruzione.

La pianificazione del presente Piano contiene lo svolgimento di approfondimenti specifici sui temi dell'etica, della legalità e della contrattualistica pubblica da rivolgere ai dipendenti in relazione alle aree di competenza.

A cura del Responsabile anticorruzione e dei suoi referenti, vengono redatti report di monitoraggio contenenti gli esiti della formazione svolta anche in termini di conseguimento dei risultati attesi.

12. MONITORAGGIO E RIESAME

TSC, in coerenza con il D.Lgs. 231/2001, individua le modalità, le tecniche e le frequenze del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificando i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere detta attività, tra i quali rientra il responsabile del servizio di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il Responsabile della trasparenza redigono congiuntamente, con frequenza annuale, una relazione sull'attività svolta che offra il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione (i.e. gestione dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, applicazione del codice etico, sanzioni ed altre iniziative praticate) definite dal Piano, da presentare al CdA.

Le risultanze del monitoraggio vanno utilizzate per la migliore programmazione delle misure del PTPCT, secondo una logica sequenziale e ciclica che favorisce il continuo miglioramento del processo di gestione del rischio.

Infatti, come anche precisato nell'Allegato 1) al PNA 2019-2021, la logica sequenziale e ciclica con cui viene condotto il monitoraggio consente, in un'ottica migliorativa, di tener conto e ripartire dalle risultanze del ciclo precedente ed utilizzare l'esperienza acquisita per apportare i necessari ed opportuni aggiustamenti alla strategia di prevenzione adottata.

Attività diversa ma strettamente collegata al monitoraggio è poi l'attività di riesame periodico, volta a valutare il funzionamento del sistema di prevenzione della corruzione nel suo complesso, in una prospettiva più ampia. Ciò allo scopo anche di considerare eventuali ulteriori elementi che possano incidere sulla strategia di prevenzione della corruzione e ad indurre a modificare il sistema di gestione del rischio per migliorare i presidi adottati. I risultati dell'attività di monitoraggio sono, in ogni caso, utilizzati per effettuare il riesame.

13. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 36/2023

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni o degli enti ad esse equiparati, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le sole esclusioni riguardano i casi in cui vi sia espresso divieto per ragioni di sicurezza, di protezione dei dati personali, di segretezza e sulla base di specifiche norme di legge.

In quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, TSC è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013, pertanto, aderendo alle prescrizioni normative vigenti, TSC provvede, attraverso il proprio responsabile della trasparenza, a:

- pubblicare i dati indicati dall'art. 1, commi 15-33, della Legge 190/2012, limitatamente alle cosiddette attività di pubblico interesse;
- curare ed aggiornare la sezione “*Società trasparente*” sul sito internet di TSC;
- esercitare la funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare (entro 31 dicembre di ogni anno) l'assolvimento degli stessi.

A ciò si aggiunga che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, la disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è individuata all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice che ha acquistato efficacia dal primo luglio 2023.

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28 del Codice);
- che spetta alle stazioni appaltanti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione “*Società trasparente*” del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, comma 4, del Codice, dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con il seguente: “*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle*

39

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."

- che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 e che successivamente è disposta l'efficacia delle disposizioni del nuovo Codice;
- che l'art. 28, comma 3, del Codice, individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal primo luglio 2023, dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012.

Sempre in tema di obblighi di pubblicazione e sulle modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal primo gennaio 2024, occorre poi segnalare la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 con la quale vi è l'individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche; e ancora la deliberazione ANAC n. 264 sempre del 20 giugno 2023, recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1).

In coerenza con quanto previsto dalle disposizioni citate, a decorrere dal 01/01/2024, TSC assolve agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici mediante:

- comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
- l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "*Società trasparente*", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP, garantendo così un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto ed assicurando la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;
- la pubblicazione in "*Società Trasparente*" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

40

Sul punto occorre poi precisare che per le procedure di gara pubblicate dopo il primo luglio 2023 (acquisto efficacia nuovo Codice), ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023, TSC assolve agli obblighi di trasparenza adottando le modalità di pubblicazione previste dalla Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023, emanata d'intesa con il MIT.

14. DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Come già chiarito nel corpo del presente documento, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice si è verificato un rafforzamento delle disposizioni in materia di digitalizzazione, la quale, come sottolineato anche dalla Relazione agli articoli e agli allegati al Codice, consente, da un lato, di

assicurare efficacia, efficienza e rispetto delle regole e, dall'altro, costituisce misura di prevenzione della corruzione volta a garantire trasparenza, tracciabilità, partecipazione e controllo di tutte le attività.

In quest'ottica, e in attuazione della previsione della parte II, articoli da 19 a 36 del Codice, che impone di svolgere le procedure di gara con sistemi telematici, TSC ha provveduto alla completa digitalizzazione delle procedure di gara, le quali vengono svolte totalmente mediante strumenti informatici.

La piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata da TSC è certificata dall'AGID ed è iscritta nel Registro delle piattaforme certificate gestito dall'ANAC secondo le indicazioni contenute nel provvedimento Agid "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale".

La detta piattaforma interagisce con la BDNCP, secondo le regole tecniche e le indicazioni contenuti nel provvedimento di cui all'articolo 27 del codice.

L'incremento del grado di automazione e digitalizzazione ha consentito di aumentare l'efficacia, l'efficienza dei processi amministrativi e il coordinamento delle attività di monitoraggio con il sistema dei controlli interni, nonché di soddisfare le esigenze di semplificazione.

15. PVL (Pubblicità con valore legale)

Come chiarito, il processo di digitalizzazione ha comportato notevoli novità in tema di pubblicità legale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici in ambito europeo e in ambito nazionale.

41

Per la pubblicità in ambito europeo, infatti, dal primo gennaio 2024 l'ANAC è diventato l'unico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, con la conseguenza che TSC, come tutte le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti, non avendo più l'obbligo di provvedere autonomamente a tale trasmissione, ha modificato le proprie procedure interne, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, per la pubblicità in ambito nazionale, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP tenuta dall'ANAC sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, pertanto, bandi e avvisi relativi a procedure (avviate dopo il primo gennaio 2024) sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest'ultima.

In ragione di quanto sopra, in occasione della predisposizione e/o della gestione di ogni procedura di gara, TSC adotta la seguente procedura:

- compilazione, mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata, dei bandi e degli avvisi secondo i nuovi modelli di formulari europei (cosiddetti "efoms") e nazionali predisposti per la pubblicazione sulla BDNCP;
- trasmissione alla BDNCP, attraverso la piattaforma digitale, di tutti i dati necessari alla pubblicazione, affinché vengano comunicati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, in caso di pubblicazioni in ambito europeo, e pubblicati sulla piattaforma di pubblicità legale presso la

BDNCP stessa;

nel rispetto delle modalità di attuazione della pubblicità legale disciplinate dall'articolo 27 del Codice.

16. FVOE

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), come sancito dalla Delibera 262/2023, è lo strumento che permette alle Stazioni Appaltanti l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici e altresì agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

L'accesso da parte delle stazioni appaltanti al FVOE può avvenire anche per il tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la PCP.

In ossequio alla citata disposizione, la Piattaforma telematica utilizzata da TSC per la gestione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, prevede un collegamento diretto al FVOE, permettendo così di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici partecipanti alle procedure.

17. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'esercizio della propria attività, TSC osserva la vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e le relative linee guida adottate dall'Anac, come aggiornate dalla recente delibera n. 585, del 19 dicembre 2023, recante l'aggiornamento della precedente determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 afferente alle "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il nuovo intervento di Anac ha provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti e le indicazioni fornite alle nuove disposizioni del codice dei contratti pubblici, ivi comprese le nuove norme in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Le indicazioni riportate nella determinazione citata attengono ai soli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e sono applicate da TSC in occasione dei propri rapporti con gli operatori economici a cui vengono affidati i servizi erogati in favore degli Enti camerali, quali ad esempio, servizi di manutenzione e di pulizia.

Per quanto riguarda invece i rapporti tra TSC e gli Enti camerali, ove come è noto, trattandosi di affidamenti in house, non è prevista applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, TSC assolve ai propri obblighi di trasparenza mediante le comunicazioni ad Anac delle varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, effettuate mediante la digitalizzazione dell'intero sistema degli appalti.

18. RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Il responsabile per la trasparenza di TSC, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, assicura l'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo amministrativo, all'OdV, all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento di tali obblighi.

19. SOCIETÀ' TRASPARENTE

TSC dispone, presso il sito istituzionale, di un'apposita sezione denominata "*Società trasparente*". Detta sezione è articolata nelle seguenti sottosezioni:

- disposizioni generali;
- organizzazione;
- consulenze e collaborazioni;
- personale;
- enti controllati;
- bandi di gara e contratti;
- bilanci;
- beni immobili e gestione patrimonio;
- controlli e rilievi sull'amministrazione;
- pagamenti della società;
- altri contenuti - anticorruzione e trasparenza (al cui interno è disponibile l'accesso al portale relativo al whistleblowing);
- altri contenuti - accesso civico;
- altri contenuti - privacy.

43

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è garantito a chiunque il diritto di accedere al sito direttamente senza necessità di autenticazione ed identificazione e di fruire gratuitamente delle informazioni in esso riportate.

Con particolare riferimento alla sezione "bandi di gara e contratti", come chiarito, la digitalizzazione dei contratti pubblici ha semplificato l'assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, in quanto la gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, assicura altresì il rispetto degli obblighi di trasparenza per tutti i dati trasmessi alla BDNCP, in quanto è la stessa BDNCP che provvede alla pubblicazione dei dati e degli atti relativi al ciclo di vita del contratto, con la conseguenza che l'obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale dei citati atti in forma integrale è stato superato.

In ragione di quanto sopra, semplificando la propria procedura interna coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, TSC pubblica, sul proprio sito istituzionale, sezione "Società trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, tutti i dati e gli atti relativi al ciclo di vita del

contratto, già trasmessi alla BDNCP attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, riportando unicamente il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni precedentemente trasmesse alla BDNCP.

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla trasparenza, alla luce della Delibera Anac n. 203/2023, l'OdV ha effettuato la verifica di monitoraggio sulla completezza di contenuto di ciascun documento, dato e informazione elencato nella "scheda di verifiche al 31/05/2024".

L'OdV ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, attestando la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella "scheda di verifiche al 31/05/2024" rispetto a quanto pubblicato sul sito di TSC.

19.1. ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 20 DEL 23 GENNAIO 2019

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, D.Lgs. 33/2013 *"nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)"*.

Pertanto, si è proceduto ad adeguare i contenuti della sottosezione di secondo livello "Dirigenti" alla pronuncia della Consulta sopra richiamata nonché alle indicazioni fornite dall'ANAC attraverso la Delibera n. 586 del 26 giugno 2019. Quest'ultima, infatti, chiarisce che l'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 14, comma 1, lett. c) d.lgs. cit. *"è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli "esterni" all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni. La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento"*. Inoltre, la delibera summenzionata precisa che *"con riferimento ai dirigenti generali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, in quanto non titolari di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali, si può ritenere applicabile la sola disciplina di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) a e) d.lgs. 33/2013 con esclusione della lett. f)"*.

44

In riferimento, invece, alle prescrizioni contenute nell'art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. cit., la sentenza della Corte Costituzionale summenzionata individua nell'art. 19, commi 3 e 4, D.Lgs. 165/2001 il parametro di riferimento per la graduazione degli obblighi di pubblicazione. La norma, quindi, risulta applicabile ai dirigenti "apicali". Diversamente, per i dirigenti di seconda fascia o equiparati gli obblighi di pubblicazione attengono alle sole informazioni indicate dalle lett. a), b), c), d) ed e). Pertanto, è stato disposto l'aggiornamento della sezione di riferimento.

I dati attualmente pubblicati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, quindi, saranno oggetto di un'attenta verifica nel corso del triennio di riferimento.

19.2. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Nell'ottica di dare priorità assoluta alla trasparenza come misura preventiva per arginare i fenomeni corruttivi, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è parte integrante del presente Piano, redatto entro il 31 gennaio di ogni anno ed approvato dall'organo amministrativo.

Quale documento di programmazione, il Piano è soggetto ad essere adeguato, implementato e modificato per qualsiasi variazione dovesse intervenire successivamente all'adozione ed all'approvazione dello stesso; a titolo puramente indicativo e non esaustivo, tali variazioni possono consistere in sopravvenienti disposizioni normative oppure essere connesse ai processi di individuazione e valutazione dei rischi.

Esso contempla le seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al Responsabile per la trasparenza, tutti gli uffici dell'ente e i relativi dirigenti o responsabili:

- iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- definizione di misure, modi e iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 33/2013;
- definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

45

20. PIANIFICAZIONE TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

a. Anno 2026:

- approvazione ed adozione del piano triennale 2026 – 2028 da parte del CdA;
- analisi esiti anno 2025;
- verifica ed eventuale aggiornamento Codice etico;
- verifica ed eventuale aggiornamento del Modello organizzativo D.Lgs. 231/2001;
- verifica diffusione del Piano e del Modello organizzativo;
- valutazione operato anno precedente in materia di anticorruzione e trasparenza;
- monitoraggio e aggiornamento obiettivi di prevenzione della corruzione da parte del

responsabile della prevenzione e della corruzione;

- verifica e aggiornamento della sezione “Società trasparente” del sito web istituzionale di TSC;
- verifica ed eventuale aggiornamento regolamento ricerca e selezione del personale;
- formazione ed aggiornamento del personale;
- verifica delle procedure di monitoraggio sull'applicazione del Piano;
- attivazione flussi informativi verso Responsabile anticorruzione, OdV;
- iniziative formative ad hoc (responsabile anticorruzione, responsabile trasparenza, responsabili di commessa, di progetto, di servizi);
- perfezionamento procedure attuate;
- valutazione annuale sulla trasparenza.

b. Anno 2027:

- approvazione ed adozione del piano triennale 2027 – 2029 da parte del CdA;
- analisi esiti anno 2025;
- verifica da parte del responsabile della prevenzione e della corruzione dell'efficacia delle azioni messe in atto nell'anno precedente;
- perfezionamento procedure attuate;
- valutazione annuale sulla trasparenza.

c. Anno 2028:

- approvazione ed adozione del piano triennale 2028 – 2030 da parte del CdA;
- analisi esiti anno 2027;
- verifica da parte del responsabile della prevenzione e della corruzione dell'efficacia delle azioni messe in atto nell'anno precedente;
- perfezionamento procedure attuate e valutazione annuale sulla trasparenza.

46

CRONOLOGIA DELLE VERSIONI
PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2026-2028 (attuale)
PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027
PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026
PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2023-2025
PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024
PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023
PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2020-2022

PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2019-2021
PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2018-2020
PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2017-2019
PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2016-2018

Pubblicato in data 31/01/2026 nella Sezione *Società trasparente* del sito www.tecnoservicecamere.it